

## Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12)

# PILLOLE di APPALTI


## PROGETTAZIONE

(art. 41)



Introduce una rilevante novità rispetto alla disciplina del Dlgs n. 50/2016

FINALITA'



SEMPLIFICARE

rimettendo agli allegati la disciplina di dettaglio tecnico e operativo

In attuazione della Legge Delega n. 78/2021 la grande novità

### riduzione dei livelli di progettazione per i LAVORI.

a) A differenza del Vecchio codice che prevedeva TRE livelli, ovvero:

1. Progetto di fattibilità tecnico-economica
2. Progetto definitivo
3. Progetto esecutivo

b) Nel nuovo codice si assiste ad una riduzione a DUE livelli, ovvero

1. Progetto di fattibilità tecnico-economica
2. Progetto esecutivo

Il nuovo codice cambia notevolmente rispetto al vecchio codice e, con lo scopo di semplificare i contenuti della nuova disciplina, **RINVIA AD ALLEGATI AL CODICE** per gli **ASPETTI** di carattere più **OPERATIVO E TECNICO**,

quali **all'allegato I.7, definisce:**

- il **contenuto minimo** del quadro delle necessità (Quadro esigenziale)
- il **contenuto minimo** del documento di indirizzo della progettazione (DIP) e del progetto di fattibilità tecnica-economica (PFTE) che le S.A. devono predisporre.

L'art. 41 stabilisce i **requisiti minimi** del **PROGETTO ESECUTIVO** E DEI DOCUMENTI A CORREDO,

prevedendo che alla relativa redazione, possibilmente

provvede lo **stesso soggetto che ha redatto il PFTE**, per esigenze di **coerenza e speditezza**.

c) Nell'ottica della semplificazione, per gli interventi di MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA può essere omesso il P.F.T.E. purchè il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi del livello progettuale omesso.

d) In relazione all'utilizzo dei PREZZARI ai fini della PROGETTAZIONE si è previsto che in caso di **mancata disponibilità di un prezziario aggiornato** si può ricorrere:

- a **listini ufficiali o delle locali CCIAA**
- o, in difetto, ai **correnti prezzi di mercato** in base al luogo di effettuazione degli interventi.

E' ammesso l'affidamento disgiunto ma deve essere motivato e il nuovo progettista deve accettare senza riserve il livello di progettazione inferiore. Questa necessità era già presente nel Codice 50/2016 anche tra tutti e tre i livelli di progettazione, compresa l'eccezione negli stessi termini.

Qualora entrambi i livelli di progettazione (PFTE ed ESECUTIVO)


di affidamento esterno

prima di procedere all'affidamento del secondo livello (ovvero dell'esecutivo)

la P.A.

deve approvare con apposito atto il primo livello, ovvero il PFTE. Ovviamente l'approvazione della SA deve essere preceduta dalla verifica e validazione dello stesso PFTE. (Previsione già contenuta nel 50/2016)

**SERVIZI E FORNITURE:** Viene confermata la precedente articolazione della progettazione in UN UNICO LIVELLO predisposto da dipendenti in servizio i cui contenuti minimi sono (o sarebbero dovuti essere) declinati nell'allegato I.7

**IMPORTANTE NOVITA': per LAVORI E SERVIZI**  **Per determinare L'IMPORTO A BASE DI GARA** devono essere individuati nei documenti di gara:

- **I COSTI DELLA MANODOPERA** (determinati secondo le Tabelle del Ministero del Lavoro elaborate prendendo a riferimento i contratti collettivi di settore più rappresentativi vigenti)
- **I COSTI DELLA SICUREZZA** (sono quelli che vengono determinati per l'esecuzione dello specifico cantiere, la cui stima viene redatta dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) all'interno del PSC, in relazione al progetto esecutivo predisposto dal progettista)
- **Gli ONERI DELLA SICUREZZA** (i costi aziendali che il datore di lavoro deve sostenere dovuti alle misure obbligatorie per legge per la gestione del rischio proprio connesso all'attività svolta e alle misure operative gestionali)



che devono essere **SCORPORATI (TUTTI) dall'importo soggetto a ribasso**, precisando che resta ferma la possibilità per l'O.E. di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Per cui

La ratio risiede nel tentativo di coniugare la tutela del lavoro da un lato e della concorrenza dall'altro

Sul punto si veda la sentenza del CdS n. sez. V, 9 giugno 2023, n. 5665 secondo cui "I costi della manodopera e gli oneri della sicurezza vanno scorporati dall'importo soggetto al ribasso, ma rimane ferma la possibilità per l'operatore di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale". Quindi è stata fatta salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che un ribasso che coinvolga il costo della manodopera sia derivante da una più efficiente organizzazione aziendale così armonizzando il criterio di delega con l'art. 41 della Costituzione.

**DIFFERENZA CON il D.lgs n. 50/2016**  (Art. 23, comma 16: Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso e NON potevano essere ribassati.

## SERVIZI E FORNITURE

La progettazione dei servizi e forniture è articolata – come nel Dlgs n. 50/2016 – in UN UNICO LIVELLO ed è predisposta dalle S.A: e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio.

L'allegato I.7 definisce (o avrebbe dovuto definire) i contenuti minimi del progetto. Tuttavia, analizzando l'allegato I.7 richiamato dalla norma, dei contenuti minimi del progetto di servizio non si scorge alcuna traccia. Per cui o è una dimenticanza oppure è stata pedissequamente recepita la pronuncia del TAR Emilia Romagna (Bologna 18 maggio 2017 n. 384, secondo cui *“il progetto in materia di servizi è rappresentato sostanzialmente dagli atti di gara (importo di gara, capitolato e criteri)”*

### VERIFICA della PROGETTAZIONE (Art. 42)

Ogni progetto deve essere sottoposto a una verifica

↓  
correlata a

← i contenuti del documento di indirizzo (DIP)

→ ed alle norme vigenti

- Il PFTE in base al **documento** di indirizzo della progettazione
- Il **progetto esecutivo** in base al contenuto del PFTE

La verifica:

- è demandata ad un **unico organo**
- e **ha luogo durante lo sviluppo della progettazione** (la codificazione della verifica durante la progettazione, già prevista nel DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del vecchio codice), risulta ancora più valorizzata dato che è espressamente prevista direttamente nella norma primaria del nuovo codice)
- **termina** con il progetto esecutivo **prima dell'inizio dei lavori**.
- E' svolta dal **RUP o da soggetto esterno in possesso di adeguata competenza professionale**. E, anche in tal caso, il RUP ne sorveglia l'andamento garantendo il contraddittorio tra il verificatore e il progettista, il tutto a comprova della centralità della sua funzione di controllo procedimentale e sostanziale (supervisione, indirizzo e coordinamento)
- **NOVITA' ripresa dal D.L. n. 77/2021**: la verifica comprende anche l'ottemperanza alle prescrizioni impartite dagli enti competenti nel corso della conferenza di servizi prima dell'avvio della fase di affidamento, a garanzia della effettiva possibilità di dar corso all'esecuzione dei lavori senza la necessità di ulteriori approvazioni o autorizzazioni.  
La conformità alle norme tecniche, accertata in sede di verifica del progetto, assolve anche gli obblighi di deposito e autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche ed integra la denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile.

Il **verificatore è incompatibile** con il ruolo di:

- Progettista
- Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione
- Direzione Lavori
- Collaudo

### VALIDAZIONE

E' sempre effettuata dal RUP . E' l'atto formale che riporta gli esiti della verifica e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo della verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista in caso di osservazioni da parte del verificatore.

### APPROVAZIONE

E' necessario che la S.A. , dopo che la progettazione è stata verificata e validata, proceda alla relativa approvazione con atto formale.

Del verbale di verifica e validazione ne deve essere dato atto nel Bando di gara o nella Lettera di invito.

**RIDUZIONE LIVELLI PROGETTUALI per i LAVORI**

**Da TRE a DUE: PFTE e ESECUTIVO**

Redazione stesso progettista, salvo che chi redige l'esecutivo accetta senza riserve i contenuti del primo livello  
Contenuti MINIMI indicati dall'art. 41 e di dettaglio contenuti nell'allegato I.7

**SERVIZI E FORNITURE: UNICO livello redatto da dipendenti S.A.**

Il progetto dei lavori, per essere posto a base di gara, DEVE essere:

**VERIFICATO** (il RUP fino ad € 1 mln, se superiore a soggetto esterno)

**E**

**VALIDATO** (sempre il RUP)

Infine **APPROVATO** dalla S.A. (Delibera di Giunta di approvazione del progetto)

Del verbale di **VERIFICA E VALIDAZIONE** ne deve essere dato atto nel Bando di gara o nella Lettera invito.